

Civile Sent. Sez. L Num. 20461 Anno 2014

Presidente: LAMORGESE ANTONIO

Relatore: MAISANO GIULIO

Data pubblicazione: 29/09/2014

SENTENZA

sul ricorso 11642-2008 proposto da:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona
del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
entrambi rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliario
in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

2014

1565

- **ricorrente** -


contro

LIMONE FRANCESCO;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 59/2007 della CORTE D'APPELLO
di PERUGIA, depositata il 21/04/2007 R.G.N. 667/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/05/2014 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 21 aprile 2007 la Corte d'appello di Perugia, in riforma della sentenza del Tribunale di Perugia 457/04, ha dichiarato illegittimo il provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni inflitto dal Ministero delle Finanze al proprio dipendente Limone Francesco direttore tributario in servizio presso l'Ufficio delle Entrate di Perugia per avere ricevuto in omaggio, in due distinte occasioni, due maglioni del valore di circa £ 70.000 ciascuno presso lo spaccio della Brunelle Cucinelli s.p.a. La Corte territoriale, per quanto rileva in questa sede, ha motivato tale pronuncia considerando il modico valore del presente ricevuto dal dipendente comparabile ad uno sconto sul prezzo di acquisto di merce di più alto valore, sconto di cui avrebbe comunque avuto diritto in virtù di tessera di cui era in legittimo possesso.

Inoltre la medesima Corte d'appello ha pure ritenuto insussistente il presupposto del divieto di ricevere regali da parte di funzionari dell'amministrazione finanziaria e costituito dall'eventualità che il donante possa trarre profitto da decisioni o attività inerenti l'ufficio.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a tre motivi.

Il Limone è rimasto intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 23 del CCNL comparto Ministeri sottoscritto il 16 marzo 1995 e dell'art. 3 del d.m. 30 marzo 1994 in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ. In particolare si deduce che il comportamento del Limone avrebbe comunque violato il dovere indicato dall'art. 23 citato lett. m) di non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre attività in connessione con la prestazione lavorativa.

A



Con il secondo motivo si assume insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. In particolare si assume che i regali ricevuti dal Limone sarebbero comunque di valore non del tutto trascurabile, e comunque il medesimo Limone si trovava in rapporto di controllante rispetto alla società da cui aveva ricevuto i regali in questione.

Con il terzo motivo si lamenta contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. con riferimento all'affermazione secondo cui i regali ricevuti sarebbero comparabili ad un normale sconto che il Limone avrebbe potuto avere tramite una tessera di cui era in legittimo possesso, affermazione illogica ed irrilevante.

Il primo motivo è fondato. L'art. 23 lett. m) del CCNL del comparto Ministeri del 1995 fra i doveri del dipendente recita "non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa". Nella motivazione della sentenza impugnata il giudice dell'appello non tiene conto di tale previsione contrattuale considerando un precedente decreto del Ministero della funzione pubblica del 31 marzo 1994 a cui, anche a voler seguire l'argomentazione della sentenza impugnata secondo cui la previsione limiterebbe la portata del divieto, la successiva contrattazione collettiva ha evidentemente derogato.

Va dunque affermato il principio di diritto secondo cui il divieto previsto dall'art. 23 lett. m) del comparto Ministeri del 1995, di chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa, non integra la previsione, più limitativa, di cui al decreto del Ministero della Funzione Pubblica del 31 marzo 1994, ma prevale su di esso quale fonte sovraordinata e successiva.

Fondato è anche il terzo motivo di ricorso. L'argomentazione svolta nella sentenza impugnata secondo cui il beneficio economico ricavato dal

Limone sarebbe irrilevante in quanto corrisponderebbe al valore di uno sconto di cui avrebbe avuto comunque diritto appare illogica stante l'ovvia diversa natura intrinseca di uno sconto legittimamente concesso, indipendentemente dalla qualifica ricoperta dal cliente, ed un regalo personale di cui potrebbe essere affermata la connessione con la prestazione lavorativa.

Il secondo motivo è assorbito.

La sentenza impugnata deve dunque essere cassata con rinvio ad altra Corte d'appello che, adeguandosi al suddetto principio di diritto, procederà al riesame della controversia alla luce del divieto posto dal suddetto art. 23 lett. M) del CCNL di categoria. Il regolamento delle spese sarà operato dal medesimo giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Firenze.

Così deciso in Roma il 6 maggio 2014.